

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### I NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

In considerazione del fatto che:

- ⇒ entro il 18.6.2012 i contribuenti sono già gravati dal versamento della nuova IMU;
- ⇒ la versione definitiva di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non è ancora disponibile;

con un apposito DPCM, disponibile in bozza, è previsto che i **versamenti risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012 in scadenza il 18.6.2012** (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:

- entro il **9.7.2012** senza maggiorazione;
- dal 10.7 al **20.8.2012** con la **maggiorazione dello 0,40%**.



Il differimento al 20.8 tiene conto della c.d. "Proroga di Ferragosto" introdotta "a regime" dall'art. 3-quater, DL n. 16/2012, Decreto c.d. "Semplificazioni fiscali".

### SOGGETTI INTERESSATI

La proroga interessa:

- le **"persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale**;
- i **"soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore ... e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze"**;
- i **"soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi ... a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente"**.

Di conseguenza **possono beneficiare** della proroga:

- ⇒ **tutte le persone fisiche**, siano esse **"privati", imprenditori o lavoratori autonomi** che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un'attività d'impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore;
- ⇒ **i soggetti diversi dalle persone fisiche** (ad esempio, sas, snc, srl, spa) **a condizione** che:

- esercitino un'attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano **esclusi** dall'applicazione dello stesso a causa di **ricavi/compensi superiori a €5.164.569**.

In merito si rammenta che l'operatività della proroga **prescinde dell'effettiva applicazione dello studio di settore**. Infatti, in occasione dell'analoga proroga concessa nel 2007, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.7.2007, n. 41/E ha precisato che *"considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore"*, ferma restando l'esclusione dalla proroga, espressamente prevista dalla norma, per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.



**Non** possono fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/compensi 2011 superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli (causa di esclusione “3”);

- siano tenuti, in base al **termine ordinario**, ad effettuare il **versamento** delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, **entro il 18.6.2012**.



**Non** possono quindi fruire della proroga, ad esempio, **le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni** dalla chiusura dell’esercizio, in quanto le stesse sono “naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il **16.7** (16.8 con la maggiorazione dello 0,40% che slitta al 20.8 per effetto della c.d. “Proroga di Ferragosto”);

⇒ **i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società** per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.



Con riguardo a tale previsione va evidenziato che per i **soci/collaboratori di impresa familiare “persone fisiche”** la proroga è **concessa “a prescindere”** in quanto gli stessi rientrano nei soggetti contemplati nel citato comma 1. Di conseguenza la stessa dovrebbe riguardare i soggetti “diversi dalle persone fisiche” (ad esempio, la srl socia di una srl).

### VERSAMENTI PROROGATI

Il differimento trova applicazione, in generale, con riferimento a **tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi / IRAP 2012** il cui termine di versamento “ordinario” è fissato al 18.6.2012.

Di conseguenza, **oltre** al versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012 di **IRPEF, IRES e IRAP** sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:

- ♦ **addizionali IRPEF;**
- ♦ **saldo IVA** per i soggetti che presentano la **dichiarazione in forma unificata;**
- ♦ **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- ♦ saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. “**cedolare secca**”;
- ♦ **acconto del 20%** dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- ♦ **imposte sostitutive** (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
- ♦ **imposta “patrimoniale”** per attività/immobili detenuti all’estero.

CONTRIBUENTI	VERSAMENTI	TERMINE ORDINARIO	TERMINE PROROGATO	
			SENZA 0,40%	CON 0,40%
Persone fisiche	derivanti da: - mod. UNICO - mod. IRAP	18.6.2012 (18.7 con 0,40%)	9.7.2012	20.8.2012
Soggetti diversi da persone fisiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore	derivanti da: - mod. UNICO - mod. IRAP	18.6.2012 (18.7 con 0,40%)	9.7.2012	20.8.2012

Si rammenta che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161, la proroga è **applicabile anche al diritto CCIAA 2012** in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto “*dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali*”.



Il versamento dell’**acconto 2012 dell’IMU** rimane fissato al **18.6.2012**.

## **DETESSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'**

Come si ricorderà, già la **Legge di stabilità** per l'anno **2012**, all'articolo 22, comma 6, aveva previsto anche per l'anno 2012

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali (nonché riconducibili a stessa natura),
- corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall'azienda,
- ma solo se previsto da contrattazione collettiva di secondo livello.

La Legge di Stabilità 2012, però, demandava ad un **Decreto di successiva emanazione** l'individuazione dei requisiti reddituali sia in relazione all'imponibile assoggettabile sia in riferimento al reddito da lavoro dipendente relativo all'anno 2011.

Con il **DPCM 23 marzo 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, vengono finalmente fissati detti requisiti per la concreta applicazione del beneficio fiscale in esame.

### **IL DECRETO ATTUATIVO**

Nelle poche righe dell'unico articolo del Decreto in esame, sono contenute informazioni fondamentali ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per l'anno in corso.

Nel particolare, l'articolo 1 prevede testualmente quanto segue:

*“Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008. (...)”*

In sostanza, per l'anno 2012, stante quanto contenuto nel Provvedimento in esame, l'imposta sostitutiva del 10% sarà applicabile,

- ai soli lavoratori dipendenti del settore privato,
- che abbiano avuto un **reddito da lavoro dipendente** (comprensivo di eventuali somme detassate) per l'**anno 2011 non superiore a 30.000,00 euro**,
- per un **importo massimo** agevolabile pari a **2.500,00 euro**, al netto dei contributi.

Il decreto in esame **proroga** esplicitamente l'articolo 2 comma 1, lettera c) del **DL n. 93/2008** istitutivo dell'imposta agevolata sulle somme premiali. Si ricorda che detta norma non prevedeva la necessaria presenza di contrattazione collettiva di secondo livello e di conseguenza si potrebbe ipotizzare che per l'anno 2012 tale contrattazione non risulti più requisito fondamentale per l'applicazione del beneficio in esame.

Si ritiene che, nonostante l'articolo 1 del DPCM 23 marzo 2012 preveda una proroga di quanto previsto dal DL n. 93/2008, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'anno 2012, risulti **comunque necessaria** la presenza di **contrattazione collettiva di secondo livello**.

A tal riguardo, infatti, si evidenzia che lo stesso DPCM in esame risulta essere attuativo di quanto previsto dall'articolo 22, comma 6 della Legge di Stabilità 2012, norma quest'ultima che faceva espressamente richiamo alla necessaria presenza della contrattazione collettiva di secondo livello.

A conferma di ciò, lo stesso DPCM 23 marzo 2012, in premessa riporta espressamente:

*“Visto l'articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183 del 2011, con il quale è stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all'articolo 8, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, è riconosciuta in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul*

*piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti; (...)*”

## **DA QUANDO DETASSO?**

---

Poiché la Legge di Stabilità, per l'anno 2012, prevedeva l'applicazione della detassazione per tutto il corrente periodo d'imposta, il **DPCM** attuativo fa valere i suoi **effetti** a decorrere **dal 1° gennaio** e fino **al 31 dicembre 2012**.

Si ricorda che, in ogni caso l'**imposta sostitutiva** potrà essere **applicata**, anche retroattivamente rispetto alla data di pubblicazione in G.U. del DPCM, ma solo a decorrere **dalla** data di **stipula** della relativa **contrattazione collettiva** di secondo livello.

Fatta questa premessa, in relazione ai **primi mesi del 2012**, il sostituto d'imposta potrebbe essersi trovato in diverse situazioni.

### **Assenza di decreto e di accordo**

Il sostituto d'imposta, in **assenza del decreto** attuativo e di **contrattazione** collettiva di secondo livello, **non ha detassato** alcun importo: in tal caso, dalla pubblicazione del decreto attuativo, ma in assenza di contrattazione collettiva territoriale o aziendale, continuerà a non detassare alcun importo.

### **Assenza di decreto e presenza di accordo**

In primo luogo, il sostituto d'imposta, in **assenza del decreto** attuativo ma in **presenza di contrattazione** di secondo livello, potrebbe **non aver detassato** alcun importo: con la pubblicazione del Decreto attuativo, il sostituto potrà decidere di detassare gli importi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, agendo anche retroattivamente, ma sempre considerando le somme erogate dalla data di stipula di detto accordo.

Altra ipotesi che potrebbe essersi verificata è che, in **assenza del decreto** attuativo ma in **presenza di contrattazione** di secondo livello, il sostituto, pur non rispettando i vincoli previsti dalla legge, **ha comunque detassato** le somme previste dalla contrattazione collettiva, applicando i requisiti reddituali previsti per l'anno 2011, ovvero

- nel limite di 6.000,00 euro al netto della contribuzione,
- considerando un reddito da lavoro dipendente per l'anno 2011 pari ad un massimo di 40.000,00 euro.

In tal caso, fermo restando che l'applicazione del beneficio sia decorsa dalla data di stipula degli accordi collettivi di secondo livello, le **somme già detassate dovranno essere riconsiderate alla luce dei nuovi limiti** stabiliti dal DPCM 23 marzo 2012. Di conseguenza:

- qualora **non sia rispettato il limite reddituale** dei 30.000,00 euro per l'anno 2011, **tutte le somme** assoggettate ad imposta sostitutiva in corso d'anno 2012 dovranno essere ricondotte a **tassazione ordinaria**;
- nel caso in cui, nel rispetto dei 30.000,00 euro come reddito da lavoro dipendente dell'anno scorso, siano stati **assoggettati** ad imposta sostitutiva **importi superiori a 2.500,00** euro, solo l'**eccedenza** di tale limite dovrà essere ricondotta a **tassazione ordinaria**.

## **MESI ARRETRATI IN SINTESI**

---

Qualora il sostituto abbia detassato fino al mese di maggio 2012 (competenze aprile erogate in maggio o competenze maggio erogate nello stesso mese), si riporta sinteticamente ciò che dovrà essere effettuato ai fini fiscali, alla luce della pubblicazione del DPCM 23 marzo 2012.

<b>Accordo collettivo di II livello</b>	<b>Reddito lavoro dipendente nel 2011</b>	<b>Imponibile detassato</b>	<b>Comportamento del DDL</b>
Presente	Fino a 30.000 euro	Fino a 2.500 euro	Continua a detassare fino a capienza dei 2.500 euro
	Fino a 30.000 euro	Oltre 2.500 euro	Riconduce a tassazione ordinaria l'eccedenza di 2.500 euro
	Oltre 30.000 euro	Qualsiasi importo	Riconduce tutto a tassazione ordinaria
Assente	Qualsiasi importo	Qualsiasi importo	Riconduce tutto a tassazione ordinaria

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*